

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 1042/21 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: D.L 119/2018 articolo 4 comma1, convertito in Legge 17 dicembre 2018 n. 136.
Sentenza Corte dei Conti – Sez. Puglia 742/2021 Determinazioni.

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 16,30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 5255 del 16/09/2021 ----- O M I S S I S -----

Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) RINALDI Leonardo; 4) RIGNANESE Generoso; 5) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) GENTILE Antonello; 3) SANTORO Luigi, Consiglieri.

È presente, in sede, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assente il Sig. DEL VECCHIO Giosuè, Consigliere.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota prot. 2019/ADERISC-2361424 in data 01.04.2019, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicava che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 136/2018, aveva provveduto allo stralcio delle cartelle esattoriali emesse in relazione al mancato pagamento di ruoli consortili negli anni dal 2000 al 2010, per un importo complessivo di €. 527.248,19;
- con nota consortile prot. 4301 del 13.08.2019, è stato dato riscontro alla predetta nota, eccependo, per le articolate motivazioni ivi riportate, il contenuto della stessa e diffidando l'Agenzia dal porre in essere iniziative non applicabili ai Consorzi di Bonifica, che, se applicate, avrebbero determinato rilevanti minori entrate per il Consorzio. La medesima Agenzia veniva, inoltre, diffidata a voler adottare ogni iniziativa necessaria per far luogo al recupero delle somme portate dai carichi di ruolo relativi al periodo 2010/2018;
- con propria nota prot. 2019/ADERISC 7659513 del 27.09.2019, l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha ritenuto immotivate, per le considerazioni ivi riportate, le diffide di cui al punto precedente, respingendo, di fatto, le eccezioni mosse;
- con propria Deliberazione n. 754/19 del 26.11.2019, per le motivazioni ivi contenute, veniva stabilito di proporre ricorso avverso le suddette comunicazioni presso la Corte dei Conti – sez. Puglia;
- con nota in data 10 settembre 2021, assunta al protocollo consortile il successivo giorno 14, il legale incaricato del ricorso ha comunicato l'esito negativo dello stesso, evidenziando, nella nota stessa, evidenti elementi di errata valutazione da parte della Sezione della Corte dei Conti, ritenendo vi siano margini per l'impugnazione della Sentenza allegata alla nota stessa;

Considerato che:

- le valutazioni del Giudice non hanno tenuto in debita considerazione la peculiare natura dei Consorzi di Bonifica – Enti di diritto pubblico di tipo economico – cui il mancato introito di tributi non può trovare copertura nella finanza pubblica, come invece disposto dal legislatore per gli Enti pubblici economici in relazione alla disposizione di stralcio cartelle innanzi richiamata;
- in relazione all'incidenza particolarmente negativa sul bilancio consortile della suddetta disposizione legislativa e della Sentenza richiamata, appare necessario promuovere ricorso alla Sentenza stessa;

Ritenuto, quindi, indispensabile proseguire nell'azione legale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, promuovendo appello alla Sentenza n. 742/2021 depositata presso la Segreteria della Sezione per la Puglia della Corte dei Conti in data 26.08.2021;

Ritenuto, altresì, di confermare l'incarico di assistenza legale agli avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, anche disgiuntamente, professionisti particolarmente esperti nella specifica materia, atteso che nell'ambito della dotazione organica del Consorzio non figurano dipendenti aventi tale livello di esperienza, determinando l'onorario, con la riduzione del 20% rispetto a quello minimo di tariffa, in € 7.500,00, oltre spese generali, CPA, IVA e spese vive rendicontate;

Ritenuto, pertanto, di procedere con la proposizione di appello alla Sentenza della Corte dei Conti – sezione Puglia n. 742/2021, nonché di autorizzare i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione, incluso la verifica del DURC, con imputazione della spesa per consulenza legale sul capitolo 10231 che, da verifica effettuata in tempo reale, presenta adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di proporre, per tutto quanto innanzi esposto, ricorso in appello alla Sentenza della Corte dei Conti – sezione Puglia n. 742/2021;
- di conferire l'incarico di assistenza legale agli avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, anche disgiuntamente, professionisti particolarmente esperti nella specifica materia, atteso che nell'ambito della dotazione organica del Consorzio non figurano dipendenti aventi tale livello di esperienza, determinando l'onorario, con la riduzione del 20% rispetto a quello minimo di tariffa, in € 7.500,00 oltre spese generali, CPA, IVA e spese vive rendicontate;
- di imputare la spesa per consulenza legale sul capitolo 10231 che, da verifica effettuata in tempo reale, presenta adeguata copertura
- di autorizzare i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione incluso la verifica del DURC;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA